

N. 6020/15 R.G.N.R.

N. 4289/15 R.G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI -

Il Giudice, dott.ssa Donatella Mancini,

letti gli atti del procedimento n. 6020/15 R.G.N.R. e n. 4289/15 R. G.I.P. a carico
di **CICCARONE Antonio**,

indagato del reato di cui agli artt. 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p., 7 L. 203/91
(in Lamezia Terme, Mugnano e altre località a partire dal settembre 2014 con
condotta perdurante); e di una pluralità di delitti ex artt. 81 cpv., 110, 1 co. 1,
2 e 3 L. 401/89, 7 L. 203/91, commessi in Lamezia Terme, Mugnano, Sorrento,
Castellammare di Stabia, Piraino (ME), Meta di Sorrento, Brindisi, Napoli ed
agro del Comune di Napoli, come contestati ai capi da 1) a 12) del decreto di fermo
(escluso il capo 8);

visto il verbale dell'odierna udienza di convalida ex art.391 c.p.p.;

tenuto conto delle richieste di convalida del fermo e di applicazione della misura
cautelare della custodia cautelare in carcere avanzate dal P.M., nonché delle
deduzioni formulate dalla difesa;

esaminati gli atti, osserva quanto segue:

Il fermo di Ciccarone Antonio è stato eseguito sulla scorta del decreto del P.M. di Catanzaro in data 11.5.2015, che ha attinto ben 50 indagati, cui sono stati contestati 36 capi d'accusa.

La scelta del P.M. di Catanzaro di procedere al fermo impone una serie di considerazioni preliminari sulla natura ed i presupposti di detto strumento precautelare.

Non v'è dubbio che il vigente sistema cautelare sia improntato, nella dinamica ordinaria, allo schema costituito dalla richiesta del P.M. e dall'ordinanza emessa dal GIP all'esito di un adeguato vaglio del materiale indiziario sottoposto al suo esame.

In tale contesto è certamente consentito al P.M. ed alla p.g. di procedere alla cattura provvisoria dell'indagato, con successivo controllo giurisdizionale - peraltro da espletarsi in termini assai brevi - ma solo in presenza di determinati presupposti, da accertare in maniera rigorosa: la condizione di flagranza o quasi flagranza nel caso dell'arresto, ed il pericolo di fuga nel caso del fermo, pacificamente richiesto anche per il fermo previsto dall'art. 77 D.L.vo 159/11 (cfr. Cass. sez. 6 n. 1746 del 23.11.2012).

Mentre per l'arresto il fatto che il reato sia caduto sotto la diretta percezione degli agenti agevola il controllo rimesso al giudice e quindi giustifica la previsione di un termine estremamente breve per il vaglio indiziario, in caso di fermo l'intervento precautelare mira a scongiurare il serio rischio di perdere la possibilità di catturare l'indagato, e dunque intanto si giustifica - rendendo legittimo un controllo giurisdizionale immediato, da espletarsi in termini altrettanto brevi, ma neppure agevolato dalla condizione di flagranza - in quanto il pericolo di fuga sia concreto, attuale, legato alla singola persona fermata e non al contesto criminale in cui essa opera.

E' poi evidente che solo la convalida del fermo vincola il giudice ad emettere il provvedimento cautelare in ogni caso e nel ristretto arco temporale di cui all'art. 391 commi 4 e 5 c.p.p.: detta norma infatti stabilisce che *quando risulta l'arresto o il*

fermo è stato legittimamente eseguito...il giudice provvede alla convalida (comma 4) e successivamente, valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, dispone l'applicazione di una misura coercitiva (comma 5).

In buona sostanza, è con la convalida del fermo che si determina un vincolo in relazione all'ordinanza applicativa della misura, mentre in mancanza di convalida, il giudice viene investito di un'ordinaria richiesta cautelare che deve essere valutata secondo gli ordinari parametri di legge.

E' allora ovvio che prima di affrontare il profilo indiziario si deve valutare quello relativo alla competenza (funzionale o territoriale), e, in caso di esclusione della competenza, si deve verificare la possibilità di intervenire comunque in via cautelare ai sensi dell'art. 291 comma 2 c.p.p., norma quest'ultima che postula, com'è noto, la particolare urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.

Fatta questa premessa, occorre dunque innanzitutto valutare la legittimità del fermo, in relazione al requisito del pericolo di fuga, che come già detto dev'essere concreto (ossia non potenziale o dedotto apoditticamente), attuale (ossia caratterizzante la persona nel momento storico in cui essa viene fermata), legato a contenuti personologici e non al contesto criminale in cui l'indagato opera.

Nel caso di specie tale presupposto è pacificamente insussistente, come emerge dalla stessa lettura del decreto di fermo nel quale manca ogni cenno alla posizione dell'indagato valutato in questa sede.

Per argomentare il pericolo di fuga, infatti, il P.M. ha richiamato genericamente la natura degli addebiti, la potenziale gravità della pena irroganda, la personalità degli agenti, la possibilità che gli indagati vengano o siano già a conoscenza delle indagini nei loro confronti (riferendo tuttavia tale dato al solo Ulizio Mauro) il fatto che alcuni di essi (neppure indicati) godano di appoggi logistici al di fuori del territorio calabrese o

all'estero, elementi questi che però, com'è noto, non valgono a dimostrare la sussistenza della condizione richiesta dalla norma.

In definitiva, quanto alla posizione del Ciccarone, negli atti di causa non vi è alcun riferimento concreto e specifico ad un'attività oggettivamente prodromica ad una possibile fuga, tale da rendere necessaria l'adozione di un provvedimento d'urgenza nei suoi confronti, e ciò tanto più ove si consideri che l'indagato è stato immediatamente reperito presso il domicilio dalla p.g. incaricata di eseguire il provvedimento restrittivo.

Da qui la palese insussistenza del presupposto legittimante la misura cautelare e, conseguentemente l'impossibilità di convalidare il fermo.

In coerenza con le premesse, la mancata convalida del fermo impone, ai fini della eventuale applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M., prima ancora della disamina del quadro indiziario, la valutazione della competenza territoriale di questo Ufficio.

A tal riguardo è dato pacifico che l'associazione a delinquere - finalizzata, secondo la contestazione, ad agevolare l'attività di una cosca della Ndrangheta (la Iannazzo di Lambiase - Lametia Terme) - trovi la sua sede in territorio calabrese, e che nessuno dei reati contestati all'indagato sia stato commesso nel territorio del circondario di Salerno.

E' dunque certo che l'A.G. di Salerno sia territorialmente incompetente a conoscere dei reati ascritti al Ciccarone, essendo stata adita per la convalida del fermo solo in ragione del luogo di esecuzione del provvedimento precautelare (in Eboli, comune di residenza dell'indagato, rientrante nel circondario del Tribunale di Salerno).

Stabilita l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, occorre domandarsi se sussistono le condizioni per emettere ugualmente l'ordinanza cautelare ai sensi

dell'art. 291 cpv. c.p.p., vale a dire se sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.

Al quesito deve necessariamente darsi una risposta negativa.

Ed infatti, ciò che si contesta al Ciccarone è di essersi associato con altri, ricoprendo il ruolo di promotore/costitutore ed organizzatore del sodalizio, allo scopo di commettere più delitti di frode in competizioni sportive e truffa, diretti ad influire e alterare, nel campionato di calcio di Lega nazionale Dilettanti-Serie D, il naturale esito delle partite medesime, derivante dal corretto svolgimento della competizione agonistica in campo.

Ebbene, essendo ormai concluso detto campionato, è evidente come non sussista alcuna particolare urgenza di impedire la prosecuzione della condotta delittuosa attraverso l'applicazione della misura cautelare da parte del giudice incompetente.

Manca dunque, con assoluta evidenza, la situazione di urgenza che ai sensi dell'art. 291 comma 2 c.p.p., consente di derogare ai principi ordinari sulla competenza che, com'è noto, sono diretta espressione del principio del giudice naturale imposto dalla Costituzione.

La pronunzia sulla richiesta cautelare va dunque demandata al GIP del Tribunale di Catanzaro, cui va devoluta la competenza per territorio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 384, 391, 272 e ss., c.p.p.,

NON CONVALIDA

il fermo di **CICCARONE Antonio**, in epigrafe generalizzato;

DICHIARA

L'incompetenza per territorio di questa A.G. essendo competente il GIP presso il Tribunale di Catanzaro, e non sussistente l'urgenza di provvedere sulla richiesta cautelare del P.M.;

ORDINA


L'immediata scarcerazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per le comunicazioni.

Salerno, 22.5.2015

IL GIUDICE

(dr.ssa Donatella Mancini)



X LA NOTIFICA A:

A.W. Giovanni Facci -

Salerno 22/5/15

IL CANCELLIERE

Giuseppe Basile

E' copia conforme all'originale.

Salerno, il 22/5/15

IL CANCELLIERE

Giuseppe Basile

